

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'IRCCS Ospedale Classificato "S. Cuore - Don Calabria" di Negrar relativo a prestazioni sanitarie per Emergenza COVID-19 a seguito DGR n. 552/2020. Integrazione e modifica accordo contrattuale sottoscritto a seguito delibera Azienda Ulss n. 9 n. 920 del 12/11/2020

- Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza di rischio sanitario a seguito dell'insorgenza di agente virale trasmissibile COVID-19 per mesi sei successivamente prorogato fino al 31/1/2021, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito con L. 24/4/2020 n. 27 recante "*Potenziamento delle reti di assistenza territoriale*" dove al comma 1 è previsto che le regioni, province autonome e aziende sanitarie possano stipulare contratti, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. n. 502/92, con strutture pubbliche o strutture private accreditate, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie a seguito dell'emergenza COVID-19, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, rispetto a quanto già previsto dai contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 17/3/2020 n. 18;
- Vista la DGR n. 552 del 5/5/2020 recante " Approvazione Piano Emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici con contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e definizione di indirizzi organizzativi";
- Vista la deliberazione dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera n. 920 del 12/11/2020 e l'accordo contrattuale stipulato tra le parti in data 23/11/2020 e avente a oggetto le prestazioni di ricovero ospedaliero a seguito della DGR n. 552 del 5/5/2020;
- Vista la DGR 782 del 16/6/2020;
- Vista la nota regionale prot. 0474775 del 6.11.2020;
- Vista la deliberazione dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera n. 1060 del 17/12/2020;

Tutto ciò premesso e considerato:

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona, Via Valverde, 42, Codice Fiscale e P. IVA 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Disabilità e non autosufficienza Distretto 4 Dott. Gian Marco Erbisti, nato a Bussolengo il 2/8/1959, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 1060 del 17/12/2020

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

e

l'IRCCS Ospedale Classificato "S. Cuore - Don Calabria" presidio ospedaliero accreditato della Regione Veneto (di seguito "erogatore privato accreditato") di proprietà dell'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini con sede in Negrar di Valpolicella (Vr) Via Don A. Sempredoni, n. 5, c.f./p.iva 00280090234 il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

Le parti, a seguito degli atti richiamati in premessa, procedono alla modifica dell'art. n. 2 dell'accordo contrattuale sottoscritto in data 23/11/2020, ai sensi della deliberazione Azienda Ulss n. 9 Scaligera n. 920 del 12/11/2020 e recante "Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'IRCCS Ospedale Classificato "S. Cuore – Don Calabria" di Negrar relativo a prestazioni sanitarie per Emergenza COVID-19", sostituendo l'intero art. 2 con il seguente:

"Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

L'erogatore privato accreditato, per le esigenze di cui all'art. 1, in conformità alle disposizioni regionali richiamate nelle premesse, mette a disposizione ulteriori posti letto dedicati esclusivamente a pazienti affetti da COVID – 19.

Pertanto, il totale dei posti letto dedicati all'emergenza epidemica – che verranno gradualmente messi a disposizione dall'erogatore privato accreditato compatibilmente con la disponibilità di personale – sono pari a 94 posti letto complessivi, di cui:

- 14 posti letto di terapia intensiva
- 20 posti letto di pneumologia ad alta intensità di cura
- 60 posti letto di malattie infettive

L'erogatore privato accreditato, in merito ai posti letto sopra indicati, si impegna a garantire le connesse prestazioni in termini di personale sanitario, dotazioni strumentali, presidi farmaceutici e quant'altro sia necessario con il livello assistenziale richiesto.

Inoltre, l'erogatore privato accreditato, nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelle emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero;
- b) tariffe per eventuali prestazioni di specialistica ambulatoriale se erogate in quanto necessarie;
- c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- d) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- e) utilizzo dei ricettari
- f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva
- g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino se previsto;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio
- i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza de comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013"
- III. adempiere quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. B), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- IV. procedere ad una rendicontazione e fatturazione specifica delle prestazioni in argomento, distinta dall'altra attività di ricovero e specialistica ambulatoriale.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Ulss n. 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Eroga l'assistenza ospedaliera di cui al presente articolo per conto e con oneri a carico del SSN anche ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.”

Art. 2 - Decorrenze

L'incremento di posti letto nella branca di malattie infettive decorre dal 10/12/2020.

Art. 3 - Rinvio

Per tutto quanto non modificato o integrato con il presente accordo contrattuale si rinvia all'accordo contrattuale sottoscritto in data 23/11/2020 di cui all'art. 1 del presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore UOC Disabilità

Non Autosufficienza Distretto 4

Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'erogatore privato accreditato

Amministratore Delegato

Dott. Mario Piccinini